

STATUTO SOCIALE allegato "E" all'atto numero 6364 della Raccolta

Denominazione, Sede, Oggetto e Durata (Articolo 1 – Denominazione)

1.1 È costituita una società per azioni con la denominazione: "HI Real S.p.A."

(Articolo 2 – Sede)

2.1 La Società ha sede nel Comune di **ROMA**.

2.2 La sede sociale può essere trasferita all'interno del territorio nazionale con decisione del consiglio di amministrazione.

2.3 Con decisione del consiglio di amministrazione, inoltre, potranno essere istituite e soppresse filiali, succursali, agenzie e uffici di rappresentanza, sia in Italia che all'estero.

(Articolo 3 – Oggetto)

3.1 La Società ha per oggetto le seguenti attività economiche d'impresa:

a) l'acquisto, la costruzione, la vendita, la permuta e la locazione di beni immobili e mobili;
b) l'impianto, l'acquisto, la conduzione, la gestione, la vendita o l'affitto di aziende o rami d'azienda, sia in Italia sia all'estero, attivi (i) nell'esercizio delle attività alberghiera, della ristorazione e turistiche in genere; (ii) nella somministrazione di alimenti e bevande, cibi cotti e cibi di asporto; (iii) nella gestione di bar, caffetterie, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie, paninoteche, punti di ristoro, strutture agrituristiche e pizzerie, discoteche e sale da gioco, ristoranti con annessi intrattenimenti e, spettacoli, bottiglierie ed enoteche con somministrazione, mense, complessi tecnicamente organizzati per l'esercizio dell'industria turistica ed alberghiera, con le relative opere, impianti e servizi complementari, autorimesse, spazi comunali, parchi pubblici e privati, stabilimenti balneari, piscine, campi da tennis, palestre, maneggi, negozi o boutique ed esercizi pubblici in genere; (iv) nell'esercizio di attività ludiche, turistiche, sportive e di cura; (v) nella promozione, vendita e somministrazione di prodotti eno-gastronomici locali e non; (vi) nell'organizzazione e gestione di corsi locali, regionali o sovraregionali finalizzati alla formazione professionale nei settori in cui la Società intende operare; (vii) nel noleggio di autovetture, motocicli, biciclette, ombrelloni, sdraio, pedalò, gommoni, barche e mezzi di trasporto, in genere; (viii) nell'organizzazione e nella fornitura di servizi di promozione dell'attività turistica, nonché servizi di assistenza, accoglienza, accompagnamento e guida dei turisti; e (ix) in ogni altra attività connessa ed affine a quelle anzi elencate, anche se non specificamente indicata;

c) l'esercizio, non nei confronti del pubblico, ai sensi ed in conformità alla vigente disciplina normativa e regolamentare, dell'attività di assunzione di partecipazioni in altre società e imprese, nonché delle attività di concessione di finanziamenti in qualsiasi forma e delle attività strumentali e connesse.

3.2 La Società potrà, inoltre, compiere tutte le operazioni immobiliari, industriali, commerciali e finanziarie aventi natura e funzione ausiliaria e complementare al conseguimento del proprio oggetto; in tali operazioni, che non possono comunque essere svolte nei confronti del pubblico, si intendono comprese, a titolo esemplificativo: (i) l'acquisizione, detenzione e gestione – non finalizzate alla alienazione né esercitate nei confronti di terzi con carattere di professionalità – di diritti, rappresentati o meno da titoli, sul capitale di altre imprese e (ii) l'assunzione, anche mediante accollo, di mutui e finanziamenti sotto qualsiasi forma da parte di banche o istituzioni creditizie. Essa potrà usufruire e ricorrere alla richiesta di credito, contributi, finanziamenti agevolati, previsti dalle disposizioni legislative regionali, nazionali e comunitarie vigenti e future in quanto compatibili con il predetto oggetto sociale.

3.3 La Società, sempre ai medesimi fini strumentali rispetto all'attività principale, potrà prestare fidejussioni o avalli e garanzie in genere anche per obbligazioni contratte da terzi; potrà effettuare sconto di portafoglio, anticipi su fatture, acquisizioni e cessioni di crediti, potrà concedere finanziamenti, mutui, prestiti e qualsiasi operazione di credito. Tali operazioni potranno essere effettuate dalla Società sia in proprio sia per conto di terzi, sia in Italia sia all'estero, purché, in ogni caso, non nei confronti del pubblico e/o come attività prevalente.

3.4 Sono comunque escluse dall'oggetto, e non possono essere esercitate, neppure in via non prevalente, le attività riservate a sensi di legge agli intermediari finanziari ed, in particolare, l'erogazione del credito al consumo, la locazione finanziaria e le attività di factoring.

3.5 Si intendono comprese nei suoi scopi: la conclusione di accordi finanziari per il coordinamento iniziative industriali, commerciali e finanziarie dirette ad assicurare il coordinamento tecnico e finanziario di società od enti nei quali partecipa la Società. La Società potrà, inoltre, prestare e svolgere, anche nell'interesse di società partecipate o di terzi, attività di consulenza manageriale, industriale e finanziaria, con esclusione delle attività riservate a professionisti iscritti in appositi albi.

3.6 La Società potrà sottoscrivere sia come associata sia come associante, contratti di associazione in partecipazione di qualsiasi natura, ritrasferendo eventualmente a terzi diritti ed oneri sotto qualsiasi forma.

(Articolo 4 – Durata)

4.1 La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata, una o più volte, con deliberazione dell'assemblea degli azionisti.

(Articolo 5 – Domicilio dei soci)

5.1 Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la Società, è quello risultante dal libro dei soci, salva diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto all'organo amministrativo.

Capitale - Azioni – Conferimenti

(Articolo 6 – Capitale sociale e azioni)

6.1 Il capitale sociale ammonta ad Euro **6.752.026,48 (seimilionisettescentocinquantaduemilaventisei virgola quarantotto)** ed è diviso in n. 55.675.629 (cinquantacinquemilioneisessantasettantacinquemilaseicentoventinove) azioni senza indicazione del valore nominale.

6.2 Il consiglio di amministrazione in data 11 gennaio 2011, in esecuzione della delega ai sensi dell'art. 2443 cod. civ. conferita dall'assemblea straordinaria in data 15 giugno 2010, ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, per massimi nominali Euro 3.000.000 mediante emissione di massime numero 3.000.000 nuove azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, a servizio dell'esercizio dei warrant denominati "Warrant azioni ordinarie U.A.I. 2011-2015", la cui emissione è stata deliberata in pari data, nel rapporto di una azione per ogni warrant, con termine finale di sottoscrizione al 31 dicembre 2015.

6.3 Il Consiglio di Amministrazione del 25 giugno 2015, in esecuzione della delega assembleare riportata al successivo comma 6.5, ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento in via scindibile, in una o più volte:

a) per l'importo massimo di nominali 450.800 (quattrocentocinquantamilaottocento) Euro, mediante l'emissione di massime n. 13.913.580 nuove azioni ordinarie prive di valore nominale ed aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, riservate - ai sensi dell'art. 2.441, comma 5 C.C. - alla sottoscrizione in più volte entro il termine ultimo fissato al 25 luglio 2015 dell'Investitrice "Santa Marta Real Estate SpA";

b) per ulteriori massimi nominali 60.000 (sessantamila) Euro, mediante emissione di massime n. 4.000.000 nuove azioni ordinarie senza valore nominale, a servizio dell'esercizio dei "Warrant azioni ordinarie HI Real 2015-2018" la cui emissione è stata deliberata col medesimo verbale, nel rapporto di 4,25 azioni per ogni warrant, con termine ultimo di sottoscrizione al 31 agosto 2018.

6.4 Il Consiglio di Amministrazione del 12 febbraio 2014, in esecuzione della delega conferita dall'Assemblea straordinaria del 4 giugno 2012, ha deliberato di aumentare il capitale sociale ai sensi dell'art. 2420-bis, Il comma codice civile, in via scindibile, in una o più volte ed entro il termine ultimo del 31 dicembre 2019, dell'importo massimo complessivo di nominali Euro 10.416.000,00 (diecimilioniquattrocentosedicimila), mediante l'emissione di nuove azioni ordinarie prive di valore nominale aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, riservate esclusivamente ed irrevocabilmente al servizio della conversione delle obbligazioni del Prestito denominato "Hi Real Convertibile 8% 2014-2019 con Facoltà di Rimborso Anticipato in Azioni", la cui emissione è stata ivi contestualmente deliberata, in ragione del rapporto di conversione pari a numero 6.250 (seimiladuecentocinquanta) azioni di compendio per ogni obbligazione convertita, al prezzo unitario per azione pari a 0,16 (zero virgola sedici) Euro.

6.5 L'Assemblea straordinaria del 4 giugno 2012 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione:

a) la delega ai sensi dell'articolo 2443 cod. civ. ad aumentare in una o più volte ed in via scindibile il capitale sociale a pagamento per un importo massimo di Euro 300.000.000,00 (trecentomilioni) comprensivo di sovrapprezzo, mediante l'emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, con o senza warrant abbinati e da offrirsi in opzione ai soci ai sensi dell'articolo 2441, I comma cod. civ. oppure da offrirsi anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi del comma quinto ed ai sensi del comma quarto stesso articolo 2441 cod. civ., in quanto riservato, in quest'ultimo caso: ad uno o più conferimenti in natura di partecipazioni sociali ritenute rilevanti e strategiche dall'organo amministrativo, sia maggioritarie che minoritarie, nonché di rami d'azienda, immobili o complessi immobiliari del settore alberghiero oppure di altri immobili e complessi immobiliari, società, quote di fondi e di fondi di fondi od altri strumenti investiti prevalentemente in immobili;

b) la delega ai sensi dell'articolo 2420ter cod. civ. ad emettere anche in più tranches obbligazioni convertibili in azioni ordinarie della Società, con o senza warrant abbinati, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2.441, comma quinto cod. civ., sino ad un importo massimo di Euro 100 milioni e comunque nei limiti di volta in volta consentiti dall'articolo 2412 cod. civ., con ogni più ampia facoltà di determinare modalità, termini e condizioni del prestito, compreso il rapporto di conversione e l'aumento di capitale a servizio;

c) la facoltà di emettere warrant, anche in più volte, da assegnare gratuitamente oppure offrire in opzione a tutti gli aventi diritto o da riservare a singoli investitori con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma quinto cod. civ., sino ad un importo massimo di Euro 100 milioni.

Tutte le deleghe e le facoltà di cui sopra sono da eseguirsi entro cinque anni dall'indicata Assemblea straordinaria e quindi non oltre il 3 giugno 2017; quelle di cui ai punti b) e c) sono a valersi sulla delega di aumento di capitale di cui al precedente punto a) per cui le esecuzioni delle deleghe di cui ai punti b) e c) ridurranno proporzionalmente l'importo complessivo della facoltà delegata al punto a).

6.6 Le azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 28 e seguenti del D.Lgs. 213/1998, immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli articoli 80 e seguenti TUF.

6.7 In caso di aumento del capitale, le azioni di nuova emissione potranno essere liberate anche mediante conferimenti in natura e potranno altresì essere assegnate in misura non proporzionale ai conferimenti, in presenza del consenso dei soci a ciò interessati.

6.8 Le azioni sono indivisibili e ogni azione dà diritto di voto.

6.9 La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione al presente statuto.

6.10 Nel caso che, per qualsiasi causa, una azione appartenga a più persone, i diritti inerenti alla detta azione non potranno essere esercitati che da una sola persona o da un mandatario di tutti i compartecipi.

6.11 L'Assemblea potrà deliberare aumenti di capitale, fissandone termini, condizioni e modalità.

6.12 L'Assemblea potrà deliberare aumenti di capitale mediante emissione di azioni, anche di speciali categorie, da assegnare gratuitamente in applicazione dell'art. 2349 cod. civ.

6.13 I versamenti sulle azioni sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione in una o più volte.

6.14 A carico dei soci in ritardo nei pagamenti, decorre l'interesse nella misura uguale al tasso ufficiale di sconto determinato dalla Banca d'Italia, fermo il disposto dell'art. 2344 cod. civ.

6.15 La Società può emettere obbligazioni, anche convertibili o con warrant, a norma e con le modalità di legge.

(Articolo 7 – Conferimenti e finanziamenti)

7.1 I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'assemblea.

7.2 I soci possono finanziare la Società con versamenti fruttiferi o infruttiferi, in conto capitale o altro titolo, anche con obbligo di rimborso, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

(Articolo 8 – Trasferibilità e negoziazione delle azioni)

8.1 Le azioni sono liberamente trasferibili. Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione e/o sui mercati regolamentati. Qualora le azioni risultassero diffuse fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2325bis del codice civile, 111bis delle disposizioni di attuazione del codice civile e 116 del TUF, troveranno applicazione le disposizioni normative dettate dal codice civile e dal TUF nei confronti delle società con azioni diffuse. Nella misura in cui l'ammissione a sistemi multilaterali di negoziazione e/o ad altri mercati di strumenti finanziari concretasse il requisito della quotazione delle azioni in mercati regolamentati ai sensi dell'art. 2325bis del codice civile, troveranno altresì applicazione le norme dettate dal codice civile nei confronti delle società con azioni quotate. In tale ultima circostanza è consentito che il diritto di opzione spettante ai soci sia escluso, ai sensi dell'art. 2441, IV comma, cod. civ. nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società di revisione incaricata della revisione legale dei conti della società.

(Articolo 9 – Recesso)

9.1 I soci hanno diritto di recedere nei casi e con gli effetti previsti dalla legge.

9.2 Non spetta tuttavia il diritto di recesso in caso di proroga del termine di durata della Società o di introduzione di limiti alla circolazione delle azioni.

Assemblea dei Soci (Articolo 10 – Convocazione)

10.1 Le assemblee sociali sono ordinarie e straordinarie ai sensi di legge e, regolarmente costituite, rappresentano l'universalità dei soci. Le loro deliberazioni, assunte in conformità alla legge e al presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

10.2 L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale essendo la società tenuta alla redazione del bilancio consolidato.

10.3 Gli amministratori devono convocare senza ritardo l'Assemblea, quando ne è fatta richiesta ai sensi dell'art. 2367 cod. civ. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di

una relazione da essi predisposta. I soci che richiedono la convocazione devono predisporre una relazione sulle proposte concernenti le materie da trattare; il Consiglio di Amministrazione mette a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea presso la sede sociale, sul sito Internet della Società e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento. Il Consiglio di Amministrazione mette a disposizione del pubblico una relazione su ciascuna delle materie all'ordine del giorno con le modalità di cui al comma precedente entro i termini di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea previsti in ragione di ciascuna di dette materie.

10.4 L'Assemblea è convocata mediante avviso pubblicato sul sito Internet della Società, nonché con le modalità stabile dalla legge e dalla normativa regolamentare vigente. Ove richiesto dalla disciplina tempo per tempo vigente, la convocazione è altresì pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. La pubblicazione dell'avviso di convocazione deve in ogni caso avvenire entro i termini previsti per le società con azioni negoziate in mercati regolamentati.

10.5 I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, salvo diverso termine previsto dalla legge, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Le domande, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione, sono presentate per iscritto, anche per corrispondenza ovvero in via elettronica secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione. Dette proposte di deliberazione possono essere presentate individualmente in Assemblea da colui al quale spetta il diritto di voto. L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta del Consiglio di Amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da esso predisposta, diversa da quella sulle materie all'ordine del giorno. Delle integrazioni o della presentazione di proposte di deliberazione ammesse dal Consiglio di Amministrazione è data notizia nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea, salvo diverso termine previsto dalla legge. Le predette proposte di deliberazione sono messe a disposizione del pubblico con le modalità di cui al presente Statuto, contestualmente alla pubblicazione della notizia della presentazione. Entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta d'integrazione o di proposte di deliberazione, i soci richiedenti o proponenti trasmettono al Consiglio di Amministrazione una relazione che riporti la motivazione della richiesta o della proposta. Il Consiglio di Amministrazione mette a disposizione del pubblico la relazione accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione dell'ordine del giorno o della presentazione della proposta di deliberazione con le modalità di cui al presente articolo 10.4 dello Statuto.

(Articolo 11 - Intervento e voto)

11.1 La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata ai sensi di legge da un intermediario abilitato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto.

La comunicazione è effettuata sulla base delle evidenze dei conti relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea. Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea. Le comunicazioni effettuate dall'intermediario abilitato devono pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea ovvero entro il diverso termine stabilito dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, con regolamento. Resta ferma la legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre i suddetti termini, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. Ai fini della presente disposizione si ha riguardo alla data dell'Assemblea in prima convocazione purché le date delle eventuali convocazioni successive siano indicate nell'unico avviso di convocazione; in caso contrario si ha riguardo alla data di ciascuna convocazione.

11.2 I soggetti legittimati all'intervento in assemblea possono farsi rappresentare mediante delega scritta ovvero conferita in via elettronica con le modalità stabilite dalle norme vigenti. La notifica elettronica della delega potrà essere effettuata mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito Internet della Società secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.

11.3 Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle singole deleghe, ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

11.4 Se previsto nell'avviso di convocazione, il diritto di voto potrà essere esercitato anche per corrispondenza in conformità con le leggi e le disposizioni regolamentari in materia. Se previsto nell'avviso di convocazione, coloro ai quali spetta il diritto di voto potranno intervenire all'Assemblea mediante mezzi

di telecomunicazione ed esercitare il diritto di voto in via elettronica in conformità delle leggi, delle disposizioni regolamentari in materia e del regolamento delle assemblee se adottato.

11.5 La Società può designare per ciascuna Assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, con le modalità previste dalla legge e dalle disposizioni regolamentari, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, anche in convocazione successiva alla prima, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

(Articolo 12 – Presidente)

12.1 L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione, ovvero, in caso di sua mancanza o rinuncia, da una persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti. Funzione, poteri e doveri del presidente sono regolati dalla legge.

12.2 Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, designato dagli intervenuti e può nominare uno o più scrutatori.

(Articolo 13 – Maggioranze)

13.1 Le assemblee ordinarie e straordinarie sono regolarmente costituite e deliberano con le maggioranze stabilite dalla legge e dalla normativa applicabile.

13.2 L'avviso di convocazione può escludere il ricorso alle convocazioni successive alla prima, disponendo che all'unica convocazione si applichino, in sede ordinaria, le maggioranze stabilite dalla legge per la seconda convocazione e, in sede straordinaria, le maggioranze stabilite dalla legge per le convocazioni successive alla seconda. L'Assemblea è convocata e ha luogo negli altri casi previsti dalla legge con le modalità e nei termini di volta in volta previsti.

(Articolo 14 – Verbalizzazione)

14.1 Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario, designato dall'assemblea stessa, e sottoscritto dal presidente e dal segretario stesso.

14.2 Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo e il presidente dell'assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. In tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria.

Organo Amministrativo

(Articolo 15 – Numero, durata e compenso degli amministratori)

15.1 La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di consiglieri variante da tre a quindici, a discrezione dell'assemblea.

15.2 Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di tre esercizi. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto e sono rieleggibili. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. L'assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli amministratori un compenso ed un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa. L'assemblea ha facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge.

15.3 All'organo amministrativo è data la facoltà, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea straordinaria, di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis, del codice civile, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'art. 2365, comma 2, del codice civile.

(Articolo 16 – Nomina degli amministratori)

16.1 Prima di procedere alla nomina del Consiglio di amministrazione, l'assemblea determina il numero dei componenti e la durata in carica.

16.2 Gli amministratori vengono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati, ciascuno abbinato ad un numero progressivo.

16.3 Le liste dovranno essere depositate presso la sede sociale, anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione, entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea, in unica o in prima convocazione, chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, e messe a disposizione del pubblico, con le modalità previste dalla legge e dalla Consob con proprio regolamento almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica o prima convocazione. Ogni azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di e votare una sola lista. I soggetti che lo controllano, le società da essi controllate e quelle sottoposte a comune controllo non possono presentare né concorrere alla presentazione di altre liste né

votarle, nemmeno per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, intendendosi per controllate le società di cui all'art. 93 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Avranno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 5% del capitale sociale o la diversa misura stabilita dalla Consob con proprio regolamento. La titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

16.4 Almeno un amministratore, se il Consiglio è composto da un numero di membri non superiore a cinque, ovvero almeno tre amministratori, se il Consiglio è composto da un numero di membri superiore a cinque, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci di società quotate.

16.5 Nelle liste sono espressamente individuati i candidati in possesso dei citati requisiti di indipendenza. Tutti i candidati debbono possedere altresì i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente.

16.6 Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere candidati di genere diverso, secondo quanto specificato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, ai fini del rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. Quando il numero dei rappresentanti del genere meno rappresentato deve essere, per legge, almeno pari a tre, le liste che concorrono per la nomina della maggioranza dei componenti del Consiglio devono includere almeno due candidati del genere meno rappresentato nella lista.

16.7 Unitamente al deposito di ciascuna lista, a pena di inammissibilità della medesima, dovranno depositarsi il curriculum professionale di ogni candidato e le dichiarazioni con le quali i medesimi accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei citati requisiti di onorabilità ed eventuale indipendenza.

16.8 Gli amministratori nominati devono comunicare alla Società l'eventuale perdita dei citati requisiti di indipendenza e onorabilità nonché la sopravvenienza di cause di ineleggibilità o incompatibilità.

16.9 Il Consiglio valuta periodicamente l'indipendenza e l'onorabilità degli amministratori nonché l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità. Nel caso in cui in capo ad un amministratore non sussistano o vengano meno i requisiti di indipendenza o di onorabilità dichiarati e normativamente prescritti ovvero sussistano cause di ineleggibilità o incompatibilità, il Consiglio dichiara la decadenza dell'amministratore e provvede per la sua sostituzione ovvero lo invita a far cessare la causa di incompatibilità entro un termine prestabilito, pena la decadenza dalla carica.

16.10 Alla elezione degli amministratori si procederà come segue:

- a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli azionisti saranno tratti nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa gli amministratori da eleggere meno uno;
- b) l'amministratore mancante sarà tratto dalla lista (c.d. di minoranza) che tra quelle non risultanti collegate in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata di maggioranza, avrà ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti fra tali liste, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea sui candidati posti al numero 1 (uno) di dette liste risultando eletto quello che avrà ottenuto la maggioranza semplice dei voti;
- c) qualora, a seguito dell'applicazione della procedura sopra descritta, non risultasse nominato il numero minimo di amministratori indipendenti statutariamente prescritto, i consiglieri nominati non in possesso di tale requisito (indipendenza) e posti ultimi nella relativa lista, saranno sostituiti di diritto (i) dal primo candidato non eletto posto nella medesima lista in possesso di tale requisito (indipendenza) oppure (ii) da persone, in possesso dei requisiti di indipendenza, nominate secondo la procedura di cui alla lettera e);
- d) qualora l'applicazione della procedura di cui alle lettere a) e b) non consenta il rispetto della normativa sull'equilibrio tra i generi, il consigliere eletto appartenente al genere più rappresentato e posto nella posizione progressiva più bassa della propria lista verrà sostituito (i) dal candidato appartenente al genere meno rappresentato e posto nella posizione progressiva più alta della medesima lista ovvero, se ciò non fosse possibile, della lista c.d. di minoranza che avrà ottenuto fra queste il maggior numero di voti o, se non si potesse procedere nel modo appena descritto (ii) dalla persona nominata secondo la procedura di cui alla lettera e) fermo, in entrambi i casi, il rispetto del numero minimo di amministratori indipendenti;
- e) per la nomina di amministratori, per qualsiasi ragione non nominati ai sensi dei procedimenti sopra previsti, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, in modo tale da assicurare comunque che la composizione del Consiglio di Amministrazione sia conforme alla legge e allo statuto.

16.11 La procedura del voto di lista si applica solo in caso di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione.

16.12 L'Assemblea, anche nel corso del mandato, può variare il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, sempre entro il limite di cui all'art. 15.1 dello statuto sociale, provvedendo alle relative

nomine. Gli amministratori così eletti scadranno con quelli in carica.

16.13 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 cod. civ.

16.14 In ogni caso deve essere assicurato il rispetto del numero minimo di amministratori indipendenti e della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

16.15 Se viene meno la maggioranza degli amministratori, si intenderà dimissionario l'intero Consiglio e l'Assemblea dovrà essere convocata senza indugio dal Consiglio di Amministrazione per la ricostituzione dello stesso.

16.16 Il Consiglio può istituire al proprio interno Comitati cui attribuire funzioni consultive e propositive su specifiche materie.

16.17 Costituisce giusta causa di revoca del consigliere nei seguenti casi: (a) nel caso in cui, in un esercizio, non partecipi senza giustificato motivo ad almeno tre riunioni di tale organo e (b) se viola in modo continuo e sistematico i doveri e gli obblighi discendenti dalla carica di amministratore ponendo in essere condotte palesemente ostili verso la società o sui organi. In tale ultimo caso è necessario il parere positivo del collegio sindacale.

(Articolo 17 – Presidente e organi delegati)

17.1 Il consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea in sede di nomina del consiglio stesso, deve designare tra i suoi membri un presidente. Ove lo ritenga opportuno, il consiglio può altresì nominare un vice presidente, con funzioni vicarie rispetto al presidente, nonché uno o più consiglieri delegati e un comitato esecutivo, determinandone funzioni e poteri, nei limiti previsti dalla legge.

(Articolo 18 – Deliberazioni del consiglio)

18.1 Il consiglio si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché nell'Unione Europea o in Svizzera, ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno, nonché quando ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri in carica.

18.2 Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso inviato mediante posta, telegramma, telefax o posta elettronica almeno tre giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima della riunione. Saranno comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti convocate, qualora partecipino tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica.

18.3 Per la validità delle deliberazioni del consiglio sono necessari la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevarrà il voto di chi presiede.

18.4 Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) che sia consentite agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

18.5 Le riunioni del consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal consigliere più anziano.

18.6 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal Presidente della seduta e dal segretario. Le copie dei verbali fanno piena fede se sottoscritte dal Presidente o da chi ne fa le veci e controfirmate dal segretario.

(Articolo 19 – Poteri di gestione)

19.1 L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati all'assemblea dalla legge.

19.2 Qualora gli strumenti finanziari della Società siano ammessi alle negoziazioni su mercati regolamentati e/o su sistemi multilaterali di negoziazione è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5), cod. civ., oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:

- a) acquisizioni di partecipazioni o imprese o altri asset che si discostino significativamente dalla strategia di investimento di volta in volta adottata dalla Società ai sensi della disciplina applicabile;
- b) cessioni di tutte o sostanzialmente tutte le partecipazioni o imprese o altri asset che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi della disciplina applicabile;
- c) richiesta della revoca dei propri strumenti finanziari dalla negoziazione sui mercati regolamentati e/o su sistemi multilaterali di negoziazione. Tale delibera deve essere assunta con il voto favorevole di almeno il

90% degli azionisti presenti in assemblea;

d) cambiamenti rilevanti alla politica d'investimento della società, ai sensi della disciplina applicabile;

19.3 In caso di nomina di consiglieri delegati o del comitato esecutivo, ad essi spettano i poteri di gestione loro attribuiti in sede di nomina.

19.4 Il Consiglio di Amministrazione delega proprie competenze ad uno dei suoi componenti nel rispetto dei limiti di cui all'art. 2381 cod. civ. Il Consiglio può inoltre attribuire al Presidente, o ad altri consiglieri, deleghe per l'individuazione e la promozione di progetti integrati ed accordi internazionali di rilevanza strategica. Il Consiglio di Amministrazione può in ogni momento revocare le deleghe conferite, procedendo, in caso di revoca delle deleghe conferite all'Amministratore Delegato, alla contestuale nomina di un altro Amministratore Delegato. Il Consiglio, su proposta del Presidente, d'intesa con l'Amministratore Delegato, può conferire deleghe per singoli atti o categorie di atti anche ad altri membri del Consiglio di Amministrazione.

19.5 Rientra nei poteri del Presidente e dell'Amministratore Delegato, nei limiti delle competenze ad essi attribuite, conferire procure per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della Società ed anche a terzi.

19.6 Il Consiglio può altresì nominare uno o più Direttori Generali definendone i relativi poteri, su proposta dell'Amministratore Delegato, d'intesa col Presidente, previo accertamento del possesso dei requisiti di onorabilità normativamente prescritti. Il Consiglio valuta periodicamente l'onorabilità dei Direttori Generali. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.

19.7 Il Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Amministratore Delegato, d'intesa col Presidente, previo parere favorevole del Collegio Sindacale, nomina il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

19.8 Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere scelto tra persone che abbiano svolto per almeno un triennio:

a) attività di amministrazione o di controllo ovvero di direzione presso società quotate in mercati regolamentati ovvero i cui titoli sono negoziati in sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri stati dell'Unione Europea ovvero degli altri Paesi aderenti all'OCSE, che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero

b) attività di controllo legale dei conti presso le società indicate nella lettera a), ovvero

c) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie finanziarie o contabili, ovvero

d) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o privati con competenze nel settore finanziario, contabile o del controllo.

19.9 Il Consiglio di Amministrazione vigila affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.

(Articolo 20 – Poteri di rappresentanza)

20.1 Il potere di rappresentare la Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al presidente del consiglio di amministrazione, senza limite alcuno, nonché, se nominato, al vice presidente, nei limiti stabiliti dalla deliberazione di nomina. In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza della Società nei limiti dei loro poteri di gestione. Negli stessi limiti viene conferito il potere di rappresentanza al presidente dell'eventuale comitato esecutivo. La rappresentanza della Società spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Collegio Sindacale e revisione legale dei conti (Articolo 21 – Collegio sindacale)

21.1 La gestione sociale è controllata da un collegio sindacale, costituito da tre o cinque membri effettivi e da due membri supplenti, scelti tra coloro che siano in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità indicati nel decreto del 30.03.2000, n. 162 del Ministero della Giustizia. Ai fini del suddetto decreto le materie strettamente attinenti all'attività della Società sono: diritto commerciale, economia aziendale e finanza aziendale. Agli stessi fini i settori strettamente attinenti all'attività della Società sono il settore immobiliare, ingegneristico e quello geologico.

21.2 I sindaci possono assumere incarichi di componente di organi di amministrazione e controllo in altre società nei limiti fissati dalla Consob con proprio regolamento.

21.3 La nomina dei sindaci viene effettuata sulla base di liste presentate da soci, con la procedura qui di seguito prevista, nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo e in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere.

21.4 Per la presentazione, il deposito e la pubblicazione delle liste si applicano le procedure dell'art. 16 del presente Statuto, nonché le disposizioni emanate dalla Consob con proprio regolamento.

21.5 Le liste si articolano in due sezioni: la prima riguarda i candidati alla carica di sindaco effettivo, la seconda riguarda i candidati alla carica di sindaco supplente. Almeno il primo dei candidati di ciascuna

sezione deve essere iscritto nel registro dei revisori legali dei conti e aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

21.6 Le liste che, considerando entrambe le sezioni, presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere, nella sezione dei sindaci effettivi, candidati di genere diverso, secondo quanto specificato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, ai fini del rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. Qualora la sezione dei sindaci supplenti di dette liste indichi due candidati, essi devono appartenere a generi diversi. Quando il numero dei rappresentanti del genere meno rappresentato deve essere, per legge, almeno pari a uno, il predetto obbligo si applica solo alle liste che concorrono per la nomina della maggioranza dei componenti del Collegio.

21.7 Dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti saranno tratti due o quattro sindaci effettivi, a seconda che la composizione sia di tre o cinque, e un sindaco supplente. L'altro sindaco effettivo e l'altro sindaco supplente saranno tratti dalla lista (c.d. di minoranza) che, tra quelle non risultanti collegate in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata di maggioranza, avrà ottenuto il maggior numero di voti.

21.8 L'Assemblea nomina Presidente del Collegio Sindacale il candidato sindaco effettivo tratto dalla lista c.d. di minoranza.

21.9 Qualora l'applicazione della procedura di cui sopra non consenta, per i sindaci effettivi, il rispetto della normativa sull'equilibrio tra i generi, viene calcolato il quoziente di voti da attribuire a ciascun candidato tratto dalle sezioni dei sindaci effettivi delle diverse liste, dividendo il numero di voti ottenuti da ciascuna lista per il numero d'ordine di ciascuno dei detti candidati; il candidato del genere più rappresentato con il quoziente più basso tra i candidati tratti da tutte le liste è sostituito dall'appartenente al genere meno rappresentato eventualmente indicato, con il numero d'ordine successivo più alto, nella stessa sezione dei sindaci effettivi della lista del candidato sostituito, ovvero, in subordine, nella sezione dei sindaci supplenti della stessa lista del candidato sostituito (il quale in tal caso subentra nella posizione del candidato supplente che sostituisce), altrimenti, se ciò non consente il rispetto della normativa sull'equilibrio tra i generi, è sostituito dalla persona nominata dall'Assemblea con le maggioranze di legge, in modo tale da assicurare una composizione del Collegio Sindacale conforme alla legge e allo statuto. Nel caso in cui candidati di diverse liste abbiano ottenuto lo stesso quoziente, verrà sostituito il candidato della lista dalla quale è tratto il maggior numero di sindaci ovvero, in subordine, il candidato tratto dalla lista che ha ottenuto meno voti ovvero, in caso di parità di voti, il candidato che ottenga meno voti da parte dell'Assemblea in un'apposita votazione.

21.10 Per la nomina di sindaci, per qualsiasi ragione, non nominati secondo le procedure sopra previste, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, in modo tale da assicurare una composizione del Collegio Sindacale conforme alla legge e allo statuto.

21.11 La procedura del voto di lista si applica solo in caso di rinnovo dell'intero Collegio Sindacale.

21.12 In caso di sostituzione di un sindaco tratto dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti subentra il sindaco supplente tratto dalla stessa lista; in caso di sostituzione di un sindaco tratto dalle altre liste subentra il sindaco supplente tratto da tali liste. Se la sostituzione non consente il rispetto della normativa sull'equilibrio tra i generi, l'Assemblea deve essere convocata al più presto per assicurare il rispetto di detta normativa

21.13 I sindaci uscenti sono rieleggibili.

21.14 Il Collegio Sindacale può, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, convocare l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione. Il potere di convocazione del Consiglio di Amministrazione può essere esercitato individualmente da ciascun membro del Collegio; quello di convocazione dell'Assemblea da almeno due membri del Collegio.

21.15 Il Collegio può radunarsi per video o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. L'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente.

21.16 L'assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

21.17 Poteri, doveri e funzioni dei sindaci sono stabiliti dalla legge.

(Articolo 22 – Revisione legale dei conti)

22.1 La revisione legale dei conti sulla Società è esercitata da una società di revisione legale avente i requisiti di legge.

Bilancio ed Utili

(Articolo 23 – Esercizi sociali e redazione del bilancio)

23.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

23.2 Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio, nelle forme e con le modalità previste dalla legge.

(Articolo 24 – Dividendi)

Gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'assemblea, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, possono essere distribuiti ai soci o destinati a riserva, secondo la deliberazione dell'assemblea stessa.

24.2 In presenza dei presupposti di legge, il consiglio di amministrazione potrà, durante il corso dell'esercizio, distribuire agli azionisti acconti sul dividendo.

24.3 I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui siano diventati esigibili, saranno prescritti a favore della Società con diretta loro appostazione a riserva.

Scioglimento

(Articolo 25 – Nomina dei liquidatori)

25.1 Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'assemblea nomina uno o più liquidatori e delibera ai sensi di legge.

Il presente testo costituisce lo statuto aggiornato della società a seguito dell'integrale sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale a servizio del prestito obbligazionario convertibile "Unione Alberghi Italiani S.p.A. 2012-2014" deliberato dal consiglio di amministrazione in data 28 giugno 2012, in esecuzione della delega ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ. conferita dall'assemblea straordinaria in data 4 giugno 2012, per nominali euro 300.000,00, a servizio della conversione delle obbligazioni convertibili "Unione Alberghi Italiani S.p.A. 2012-2014", di cui al verbale in pari data al n. rep. 42.622, a rogito Notaio Antonio Aurucci.

Roma, 7 agosto 2015